

di locatari, senza procedere a trasferimenti se non su richiesta degli interessati e senza procedere ad aumenti del canone di locazione, in considerazione delle precarie condizioni economiche nelle quali gli stessi si trovavano.

A questo punto l'Opera Pia prendeva atto della situazione e, dando prova di grande sensibilità, assicurava che, non essendo stata fin dall'inizio sua intenzione di forzare le cose, stante la propria funzione assistenziale nei confronti degli anziani, aveva deciso di soprassedere allo sfratto per giungere ad un nuovo contratto con gli attuali inquilini a canone concordato, ai sensi della legge n. 431 del 1998.

• Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna

Alcuni studenti universitari mi hanno chiesto di intervenire nei confronti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna, in relazione al ritardo con il quale erano loro pervenute le comunicazioni dell'esclusione dalla graduatoria provvisoria per le borse di studio per l'anno accademico 2000-2001. Infatti, nonostante tutte le comunicazioni recassero la data del 31/10/2000, alcune di esse erano pervenute a ridosso della scadenza del 20 novembre 2000, termine previsto per ricorrere; addirittura in un caso la comunicazione era pervenuta all'interessato il 30/11/2000, cioè dopo dieci giorni dalla scadenza del termine stesso.

Esaminata la disciplina contenuta nel bando di concorso, rilevavo che l'art.10 dello stesso, relativo all'ammissione alle borse di studio in oggetto, prevedeva:

- che, avverso la graduatoria provvisoria, era possibile presentare ricorso improrogabilmente entro 20 giorni dalla pubblicazione della stessa;
- che la data indicativa di pubblicazione della graduatoria provvisoria era il 30 ottobre 2000, ma questa data poteva subire variazioni dipendenti dal numero di domande presentate.

Richiedevo allora all'Azienda di formulare le proprie considerazioni in ordine alle rimozioni a me pervenute.

L'ARSTUD così replicava: ...

"Il bando di concorso per l'a.a. 2000/2001, all'art.10 delle Norme Generali, prevede espressamente che il termine per la presentazione dei ricorsi decorra dalla data di pubblicazione delle graduatorie. Il bando riportava altresì la data di pubblicazione che, nel caso delle graduatorie per borse di studio era fissato per il giorno 30 ottobre 2000.

L'Azienda ha effettivamente pubblicato le graduatorie il 30 ottobre, quindi da quella data gli studenti potevano prenderne visione. Inoltre per facilitare la conoscenza, le graduatorie sono state pubblicate anche sul nostro sito Internet.

La comunicazione personalizzata di cui si lamenta il ritardo di spedizione è un'ulteriore forma di informazione che l'Azienda adotta soprattutto nei confronti della famiglia degli studenti, ma non costituisce, come sopra richiamato, il termine a quo per la presentazione dei ricorsi.

Ritengo, dunque, che le norme del bando e le modalità operative adottate per la loro applicazione siano perfettamente coerenti con la normativa in materia di informazione sui provvedimenti amministrativi che riguardino un alto numero di destinatari, espressamente contemplati dalla L. 241/1990, e che non si possa ravvisare irregolarità nel procedimento che abbiano pregiudicato il diritto a presentare ricorso."

Rispondeva allora all'Azienda così puntualizzando i termini della questione:

... "In realtà, il bando di concorso relativo alle borse di studio in oggetto prevedeva all'art. 10 sub 3) che "Le date indicative di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono le seguenti, ma potranno subire variazioni dipendenti dal numero di domande presentate... borse di studio: 30 ottobre 2000"

Ciò significa che le date erano puramente indicative, come del resto espressamente previsto e che, quindi, gli interessati non potevano fare affidamento né su di esse né sul termine per i reclami, che era condizionato dalle stesse.

D'altra parte, non vi era nessuna indicazione nel bando che gli interessati dovessero farsi parte diligente per conoscere la data effettiva di pubblicazione della graduatoria provvisoria, a parte l'ovvia considerazione che un obbligo di questo genere risulterebbe particolarmente gravoso per studenti provenienti da tutte le parti d'Italia.

E' poi estremamente lodevole che codesta Azienda abbia ritenuto di pubblicare le suddette graduatorie su apposito sito Internet, ma ciò non era né previsto né indicato nel bando di concorso, ragion per cui gli interessati non potevano saperlo. Una comunicazione generica di questo tipo, inoltre, non può tener luogo di comunicazioni dirette se non previsto in questo senso.

Osservo inoltre che non tutti gli studenti, specie quelli di più modesta condizione economica che aspirano a borse di studio, sono collegati con Internet.

D'altra parte, non sembra ragionevole che codesta Azienda provvedesse a costose comunicazioni individuali tramite lettera raccomandata se questo adempimento non fosse stato necessario, come appunto era. Perciò il comportamento concludente tenuto da codesta Azienda nell'inviare le comunicazioni individuali ben si presta ad essere interpretato come consapevolezza di quest'obbligo.

In questo modo si è peraltro realizzata in via di fatto, anche se certo involontariamente, una situazione di disparità di trattamento non ragionevole né giustificabile tra i diversi soggetti destinatari, alcuni dei quali hanno ricevuto la comunicazione in tempo utile, e sono quindi stati posti in condizioni di presentare ricorso, se lo ritenevano.

Al contrario, non sono stati posti in grado di tutelare i propri eventuali diritti coloro che la hanno ricevuta dopo il 20 novembre, termine improrogabilmente fissato per presentare il ricorso (ad esempio la signorina (omissis) ha ricevuto la comunicazione il 30 novembre), o con termini troppo ridotti (ad esempio il signor (omissis) ha ricevuto la comunicazione l'11 novembre).

Tanto precisato, mi permetto di suggerire, nell'ambito di quello spirito di collaborazione che è sempre stato alla base dei miei interventi, che i prossimi bandi di concorso prevedano puntualmente, nell'interesse degli studenti destinatari ma anche di codesta Azienda, tutte le forme e le modalità di pubblicizzazione e comunicazione delle graduatorie."

La risposta fornita dall'Azienda è stata del seguente tenore:

"...Le precisiamo che la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie riportata nel bando di concorso è sempre stata rispettata dall'Azienda e gli studenti ne sono edotti perfettamente, come dimostra il fatto che nei giorni di pubblicazione si verifica un enorme afflusso agli sportelli e continui contatti telefonici. Anche il numero di ricorsi presentati dimostra che gli studenti respinti hanno avuto modo di conoscere l'esito delle graduatorie provvisorie e di presentare eventuale ricorso entro i termini previsti dal bando.

Non crediamo che sia per gli studenti un onere particolarmente gravoso verificare l'avvenuta pubblicazione delle graduatorie, in quanto per tale informazione non è neppure necessario recarsi presso i nostri sportelli, ma è sufficiente un semplice contatto telefonico. Le graduatorie vengono poi pubblicate ad anno accademico pienamente avviato, quando, cioè, la permanenza presso la sede del corso universitario è normale anche per gli studenti fuori sede.

Gli studenti sanno che l'Azienda utilizza anche Internet e non solo come canale informativo, tant'è che è possibile anche presentare domanda di benefici tramite questo strumento. Precisiamo comunque al riguardo che, se è vero che nel bando di concorso non viene annoverato il sito Internet tra le forme di pubblicizzazione delle graduatorie, non vengono neppure citate le comunicazioni personali e quindi è chiaro che la decorrenza dei termini per presentare ricorso è esclusivamente quella dell'affissione. E' sufficiente quindi una "normale diligenza" per ottemperare alle disposizioni previste.

Venendo poi ai casi citati degli studenti (omissis), trattasi di due situazioni completamente diverse.

Infatti, nel caso della studentessa (omissis) la domanda è respinta perché incompleta del dato relativo al patrimonio mobiliare, essenziale per la valutazione della condizione economica familiare. Pertanto, anche qualora avesse presentato ricorso, sarebbe stata comunque respinta, in quanto il bando prevede che non sono ammesse integrazioni successive alla scadenza di presentazione della domanda. Proprio alla luce di questa considerazione le lettere per gli studenti che avevano presentato domanda incompleta sono state spedite più tardi rispetto a quelle degli altri respinti. Infatti, un eventuale ricorso ad integrazione del dato inizialmente omesso sarebbe stato sicuramente respinto.

Per quanto poi riguarda (omissis), respinto in quanto il nucleo familiare possiede un patrimonio complessivo, mobiliare e immobiliare, superiore alla soglia prevista dal bando, riteniamo che avendo ricevuto la raccomandata in data 11 novembre avrebbe potuto tranquillamente presentare ricorso entro il termine del 20 novembre, anche in considerazione del fatto che lo studente risiede a San Lazzaro di Savena e quindi non si può ritenere che sarebbe stato per lui particolarmente gravoso presentare ricorso personalmente agli sportelli rispettando i termini previsti."

La vicenda, che per la sua rilevanza di carattere generale ho riportato diffusamente, non ha avuto seguito in quanto dalla risposta fornitami dall'Azienda non ho riscontrato margini per un ulteriore confronto.

Il mio auspicio in ogni caso è che, nel Bando di concorso relativo alle provvidenze erogate per il prossimo anno accademico, l'Azienda preveda puntualmente tutte le forme e le modalità di pubblicizzazione e comunicazione delle graduatorie e, qualora ritenga di fissare una data prestabilita dalla quale far decorrere i termini per proporre ricorso avverso la graduatoria provvisoria, tale data sia fissata nel bando stesso non in via indicativa ma in maniera precisa ed inequivocabile.

- **Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bologna**

Una cittadina ha chiesto l'intervento del Difensore civico nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Bologna affinché quest'ultimo provvedesse all'esecuzione degli interventi necessari per la raccolta dell'acqua piovana proveniente da un immobile di proprietà dell'Istituto, confinante con il proprio.

Infatti, a causa della mancanza di un adeguato sistema di raccolta, le acque piovane provenienti dall'edificio dello I.A.C.P. defluivano nell'adiacente terreno di sua proprietà, cagionando pericolose infiltrazioni nella struttura del fabbricato sovrastante.

I predetti lavori erano stati richiesti, ma inutilmente, fin dal 1998.

Alla sollecitazione proveniente da questo ufficio l'Istituto ha risposto con la massima tempestività, assicurando di essersi già attivato per la realizzazione dei pozzetti di raccolta delle acque piovane.

- **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale**

Dopo aver venduto la propria abitazione nel 1992, due coniugi avevano comunicato al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale l'avvenuta cessione dell'immobile, allegando i documenti occorrenti per le opportune variazioni.

Ciononostante, puntualmente tutti gli anni i signori ricevevano l'avviso di pagamento e tutti gli anni erano costretti a recarsi presso gli uffici del Consorzio per fare presente la propria estraneità al tributo.

Nel settembre 2000 veniva loro notificato l'ennesimo avviso di pagamento del tributo, con relativa mora.

A questo punto gli interessati, disperati, hanno richiesto il mio intervento.

Desidero sottolineare con soddisfazione che il Consorzio ha riconosciuto prontamente l'errore nel quale era incorso, ed ha provveduto al rimborso agli interessati.

Spiace solo dover constatare che la conclusione positiva di una pratica assolutamente banale è intervenuta solamente dopo l'intervento di questo ufficio.

7. Casistica di alcuni degli interventi più significativi svolti nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art.16 della legge 15 maggio 1997, n. 127

• **Ministero dell'Interno**

Prefettura di Ferrara

E' stato richiesto il mio intervento nei confronti dell'Ufficio Invalidi della Prefettura di Ferrara, il quale aveva revocato la pensione e l'indennità di accompagnamento quale cieca assoluta ad una signora per accertata insussistenza dei requisiti sanitari.

L'invalida peraltro, senza altri mezzi di sostentamento e in età avanzata, chiedeva il mio intervento perché venisse accelerato per quanto possibile il procedimento di concessione della pensione ridotta, a lei spettante in quanto il suo residuo visivo non era superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Sono allora intercorse tra questo ufficio e l'Ufficio invalidi della Prefettura numerose telefonate, dapprima per verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della provvidenza, e successivamente per accelerare quanto possibile i tempi.

L'Ufficio invalidi ha definito con la massima celerità l'importo delle spettanze, consentendone il pagamento nel giro di qualche settimana.

• **Ministero dell'Interno**

Questura di Bologna

L'ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Imola mi chiedeva di conoscere l'orientamento della Questura di Bologna circa i requisiti necessari per l'ottenimento della carta di soggiorno da parte dei coniuge o dei figli minori che si erano ricongiunti al capofamiglia extra - comunitario già titolare di carta.

Risultava infatti che alcune Questure della regione concedono automaticamente la carta agli stranieri che si ricongiungono con un altro straniero già in possesso, della stessa, mentre altre esigono il requisito di cinque anni di residenza nel territorio nazionale.

E' da sottolineare al riguardo che il possesso di questa carta comporta il riconoscimento di alcuni rilevanti benefici, quale l'assegno di maternità per ogni figlio nato successivamente al 1° luglio 2000.

Ho pertanto prospettato alla Questura di Bologna il problema che, a mio avviso, doveva essere risolto riconoscendo al coniuge o ai figli minori conviventi la concessione immediata della carta di soggiorno, senza attendere il quinquennio di residenza, in ragione del vincolo familiare esistente nei confronti della persona con la quale questi ultimi si ricongiungono.

Questa del resto risultava essere l'interpretazione fornita dall'Ufficio Immigrazione istituito presso il Ministro degli Affari Sociali.

La Questura di Bologna faceva peraltro presente che, a suo avviso, anche per i familiari e figli a carico del capofamiglia era necessario il possesso dell'effettiva residenza per più di cinque anni sul territorio nazionale.

Peraltro, per dirimere ogni dubbio interpretativo, la stessa aveva formulato un quesito al Ministro dell'Interno – Servizio Immigrazione.

Di recente la Questura di Bologna mi ha comunicato che il Ministero dell'Interno ha ritenuto accoglibili le richieste di concessione di carta di soggiorno anche in favore dei familiari di stranieri non in possesso del requisito del soggiorno quinquennale nel paese, ed in tal senso l'Ufficio ha pertanto adeguato le proprie procedure.

- **Ministero dell'Interno**

Questura di Bologna

Ha chiesto l'intervento del Difensore civico un cittadino che, avendo subito il furto della propria autovettura (regolarmente denunciato presso una Stazione Carabinieri), dopo cinque mesi circa aveva ricevuto la comunicazione, da parte della Questura di Bologna, che il mezzo era stato ritrovato.

Peraltro l'interessato veniva a sapere che l'autovettura era stata rinvenuta dalla polizia il giorno successivo al furto (senza che gli fosse stato comunicato alcunché), e che era stata portata presso la locale concessionaria del servizio di deposito.

Da tutto ciò gli era derivato una serie di conseguenze negative: la necessità di reperire un nuovo mezzo di locomozione, indispensabile per la sua attività lavorativa privata e per sopperire all'auto rubata; il deterioramento dell'auto a causa della prolungata inattività e della cattiva custodia; ed infine le spese per l'avvenuta annotazione al Pubblico Registro Automobilistico della perdita di possesso.

Ho allora chiesto alla Questura di Bologna le motivazioni di questo disagio.

La predetta faceva allora presente che, al momento del ritrovamento, l'autovettura non risultava nell'elenco delle auto rubate esistente presso il Centro Elaborazione Dati, né d'altro canto era stato possibile rintracciare l'intestatario in quanto privo di utenza telefonica.

Solamente in occasione di un controllo dei fascicoli inevasi era stato possibile ricostruire gli avvenimenti ed invitare il proprietario a ritirare l'autovettura, senza peraltro addebitargli le spese di custodia.

Le argomentazioni addotte dall'Ufficio spiegano solo in parte l'episodio.

Al riguardo si suggerisce per l'avvenire di porre in essere ulteriori accorgimenti per prevenire simili inconvenienti. A titolo di esempio, sarebbe utile la comunicazione formale dell'avvenuto rinvenimento all'intestatario e, in ogni caso, sarebbe opportuno procedere alla ripetizione del controllo al C.E.D..

- **Ministero delle Finanze**

Ufficio delle Entrate di Bologna 2

Ad una contribuente è stata contestata la deducibilità, ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, delle spese effettuate prima del 1973, in quanto prive di documentazione giustificativa.

Ho allora fatto presente all'Ufficio delle Entrate di Bologna 2 che la riforma fiscale del 1972 prevedeva l'obbligo di fornire documentazione giustificativa solamente per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 643/1972, e che anche la giurisprudenza delle Commissioni Tributarie era concorde nell'escludere l'obbligo del contribuente di conservare ed esibire in sede contenziosa la documentazione relativa alle spese effettuate prima del 1973.

L'Ufficio invece ribadiva il proprio convincimento che il contribuente "...pur non avendo alcun obbligo di conservare o esibire fatture inerenti alle spese sostenute prima del 1973, debba comunque dimostrare all'ufficio la effettiva sussistenza delle spese sostenute, anche attraverso l'esibizione di documentazione generica, quali concessioni edilizie rilasciate dal comune, contratti di appalto o fornitura, documentazione commerciale di qualsiasi tipo."

A mio avviso la questione non andava neppure sollevata: era infatti sufficiente che l'Ufficio considerasse che l'obbligo della documentazione delle opere incrementative è stato stabilito in un tempo successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate.

In ogni caso, l'interpretazione data dall'ufficio esula completamente dal dettato legislativo e ne altera il significato in danno del contribuente.

La discutibilità di tale interpretazione è aggravata dalla difficoltà della prova che si richiede alla persona obbligata, la quale, a distanza di quasi 30 anni, avrebbe dovuto reperire atti dimostrativi di migliorie effettuate prima del 1973, pena la mancata deducibilità delle stesse.

In buona sostanza, sembra di capire che l'amministrazione finanziaria, partendo dall'assunto che il contribuente può essere un evasore, ritiene di conseguenza giustificata una propria interpretazione che va ben oltre la portata della norma, quasi sostituendosi al legislatore nell'individuare —come nel caso di specie— presupposti e finalità della stessa.

La signora quindi, per veder riconosciute le sue buone ragioni, è stata costretta ad inoltrare ricorso alla Commissione Tributaria competente.

- **Ministero delle Finanze**

Centro di Servizio Imposte Dirette ed Indirette di Bologna

Sono intervenuta su richiesta di un contribuente che desiderava notizie circa i tempi presumibili di accoglimento della sua richiesta di rimborso ILOR anno 1990, presentata nel 1991.

In risposta l'Ufficio competente mi comunicava, in analogia a quanto comunicato in simili fattispecie, che "il rimborso sarà effettuato compatibilmente all'ordine cronologico e alla disponibilità dei fondi".

Di fronte a questa risposta di routine, che non forniva assolutamente elementi né certi né indicativi di alcunché, ho ritenuto necessario interessare personalmente il Ministro delle Finanze, con una nota nella quale evidenziavo come il contribuente, a distanza di 9 anni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, non poteva considerarsi soddisfatto di una risposta di questo tenore la quale, inoltre, di fatto vanificava ogni possibile intervento del Difensore civico.

Questa situazione, che si ripete ogni volta in cui il Difensore civico richiede ai vari Uffici fiscali informazioni circa i tempi di rimborso di tributi vari, comporta l'impossibilità di qualsiasi tentativo di risolvere il problema della mancanza di un'informazione adeguata sui tempi entro i quali il contribuente potrà riscuotere le somme dovute.

Al riguardo ho infine sottolineato al Ministro delle Finanze che questa situazione non appare conforme ai principi di efficacia ed efficienza ai quali deve essere improntata l'azione della Pubblica amministrazione, e in particolare dell'Amministrazione finanziaria.

E' con viva soddisfazione per il contribuente che ho finalmente ricevuto dall'Ufficio fiscale una comunicazione nella quale si forniscono indicazioni che, pur non esaustive, contengono tutti gli elementi circa i tempi e le modalità della liquidazione delle spettanze.

- **Ministero delle Finanze**

Direzione Regionale delle Entrate - Sezione Staccata di Ravenna

Ho segnalato a vari Uffici finanziari, tra cui la Sezione Staccata di Ravenna, l'irregolarità della procedura da essi seguita nel rimborso di imposte dirette ed indirette senza la contestuale corresponsione dei relativi interessi.

Questi ultimi venivano poi corrisposti con sensibile ritardo.

Gli Uffici d'altro canto respingevano le richieste dei contribuenti di ottenere anche gli interessi legali sugli interessi non percepiti al momento del rimborso della somma capitale, con la motivazione che la normativa speciale dell'ordinamento tributario italiano non configura la percezione degli interessi sugli interessi.

I miei interventi sono stati rivolti a chiarire la ratio dell'art.1283 del codice civile, che stabilisce il divieto di anatocismo, evidenziando che la stessa prevede anche, se pur con numerose

cautele e limiti, la capitalizzazione degli interessi su una somma, al fine di renderli produttivi di altri interessi.

L'applicazione di tale principio, del resto, può costituire una remora al ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di interessi principali da parte del debitore, come sovente avviene per gli Uffici finanziari e, per altro verso, costituisce un ristoro per la parte privata che abbia atteso, spesso per molto tempo, il pagamento di quanto dovuto.

I miei interventi hanno sempre avuto un esito negativo: anche in questi ultimi giorni ho ricevuto una nota della Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, con la quale la stessa ribadisce la propria posizione contraria al riconoscimento degli interessi anatocistici, anche se, molto opportunamente, invita gli Uffici a provvedere al più presto a corrispondere gli interessi spettanti e maturati al momento del pagamento del capitale rimborsato.

- **Ministero delle Finanze**

Primo Ufficio delle Entrate di Bologna

Appare superato il problema che già era stato evidenziato nelle Relazioni degli anni precedenti, relativo alla richiesta da parte degli Uffici Finanziari di provvedere al pagamento di tributi dovuti da un soggetto deceduto, rivolta ai familiari che avevano rinunciato all'eredità del de cuius.

Nel caso di specie, la vedova di un professionista deceduto si è vista recapitare alcune cartelle esattoriali intestate al marito, relative a pendenze di natura fiscale e contributiva dello stesso.

A nulla è valsa la sua dimostrazione di essere estranea alla successione del defunto.

Il Difensore civico si è limitato a richiedere con urgenza all'Ufficio fiscale delucidazioni sulla fattispecie.

Il predetto Ufficio ha esaminato con la massima tempestività la situazione ed ha inviato i provvedimenti di sgravio per errore nell'iscrizione a ruolo.

Sono da sottolineare al riguardo sia i tempi rapidi entro i quali è stata completata la pratica e sia, soprattutto, la disponibilità e l'efficienza evidenziati dall'Ufficio.

- **Ministero delle Finanze**

Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette di Bologna

Il Centro di Servizio II. DD. e II. Di Bologna si rifiutava di reiterare alcuni rimborsi IRPEF, non riscossi dall'interessato a causa del mancato recapito dei vaglia relativi, emessi ed inviati al suo indirizzo negli anni '90, in quanto sosteneva essere intervenuta la prescrizione dei relativi crediti.

Inutilmente il contribuente aveva fatto presente che i vaglia in argomento erano stati inviati ad un indirizzo inesistente, e che dalle dichiarazioni dei redditi degli anni in contestazione risultava evidente il suo esatto indirizzo.

Ho allora sollecitato l'Ufficio a rivedere il proprio rifiuto, trattandosi di un disguido non certo imputabile al privato. A mio avviso, infatti, l'amministrazione finanziaria era tenuta alla riemissione dei titoli non soltanto in applicazione di un principio di correttezza e buona amministrazione, ma anche con riferimento alla previsione dell'art.2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso di specie, infatti, nessuna notizia era pervenuta all'interessato circa l'emissione dei vaglia di rimborso; in tal modo egli non era stato posto in condizione di esercitare il suo diritto a riscuoterli.

L'Ufficio si è sollecitamente attivato ed ha disposto per la riemissione dei rimborsi, con notevole soddisfazione dell'interessato.

• **Ministero della Pubblica istruzione**
Liceo Scientifico "N. Copernico" di Bologna

Un comitato di genitori di alunni che frequentavano il locale Liceo Scientifico "N. Copernico" di Bologna chiedeva il mio intervento in merito ad una vicenda particolarmente delicata.

I predetti genitori mi esprimevano le loro perplessità su di un provvedimento con il quale la scuola, a seguito di una breve occupazione, aveva punito tutti i ragazzi in modo generalizzato, sopprimendo gli scambi con l'estero, le visite guidate, i viaggi di istruzione.

Mi rivolgevo allora alla Preside dell'Istituto per richiamare l'attenzione di essa e del Collegio dei docenti sulla necessità di ripristinare un confronto dialettico tra docenti e studenti, fatti salvi ovviamente i dovuti provvedimenti disciplinari a carico degli autori di azioni meritevoli di sanzioni.

La decisione di sospendere le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi educativi poteva essere interpretata come una misura sanzionatoria per i fatti verificatisi, tanto più iniqua in quanto non vi era un rapporto logico fra i disordini in occasione dell'occupazione e la revoca dei programmi, e, soprattutto, la stessa sanzione colpiva indiscriminatamente anche coloro, presumibilmente la maggioranza, che non avevano compiuto gli atti illeciti.

Tale misura, d'altro canto, non appariva efficace ai fini del perseguimento del ripristino del confronto dialettico, oltre a precludere agli studenti la possibilità di esperienze indubbiamente utili alla loro formazione.

Con mio grande rammarico, nonostante sia stata ripetutamente sollecitata, la Preside dell'Istituto non ha ritenuto di fornire alcun cenno di riscontro al mio appello.

- **Ministero della Pubblica istruzione**

Conservatorio di Musica "G. B. Martini" di Bologna

Una impiegata amministrativa che alcuni anni addietro aveva prestato servizio presso il Conservatorio di Musica "G. B. Martini" di Bologna aveva richiesto alla predetta istituzione ripetutamente, dal novembre 1999 all'ottobre 2000, una dichiarazione relativa ad alcuni emolumenti corrisposti in tale periodo.

Non ottenendo alcuna risposta, aveva chiesto il mio intervento.

Preliminarmente ho fatto presente all'interessata che l'intervento del Difensore civico era limitato alla questione dell'accesso agli atti, posto che non mi è consentito occuparmi di problematiche inerenti rapporti di pubblico impiego.

Dopo qualche mese di inutili solleciti all'Ente affinché fornisse una risposta all'interessata, ho appreso dalla stessa che l'Istituzione le aveva inviato la documentazione richiesta.

Nessuna risposta, al contrario, è stata fornita dal Conservatorio alle sollecitazioni del Difensore civico, in violazione dell'obbligo di collaborare sancito anche a carico delle amministrazioni statali periferiche dall'art.16 della legge n. 127 del 1997.

- **Istituto Nazionale Previdenza Sociale**

Sede di Bologna

Nel luglio 2000 l'I.N.P.S. di Bologna aveva inviato ad una cittadina emiliano - romagnola un invito a pagare il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 1986.

L'interessata contestava la richiesta in quanto, a distanza di tanti anni, riteneva di non essere più tenuta a ciò.

Inutilmente aveva fatto presente all'Istituto che una prima richiesta di regolarizzazione contributiva non le era mai pervenuta perché inviata all'indirizzo della sua azienda che, da epoca precedente, aveva mutato titolare.

A seguito della mia segnalazione, la Sede INPS mi ha comunicato che, esperiti i necessari e puntuali approfondimenti, nulla era dovuto dall'interessata per avvenuta prescrizione del debito.

- **Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro**

Sede di Bologna

Nel 1999 la sede INAIL di Bologna respingeva la richiesta di riconoscimento di una malattia professionale, presentata nel 1995 da un lavoratore, in quanto era ormai trascorso il termine di legge per esperire l'azione giudiziaria diretta a conseguire la prestazione.

Il lavoratore chiedeva allora il mio intervento ritenendo un simile provvedimento illegittimo ed iniquo: infatti, la scadenza del termine sopra indicato non era certamente addebitabile a lui, bensì all'ente, il quale aveva smarrito la documentazione sanitaria prodotta a suo tempo.

Tale circostanza aveva costretto l'interessato a produrre nuovamente nel 1997 la stessa documentazione.

Chiedevo pertanto all'Istituto di riesaminare il caso e di valutare nel merito le condizioni sanitarie del lavoratore.

Dopo numerose insistenze, l'Istituto aderiva alla mia richiesta, anche alla luce delle ultime pronunce della Cassazione in ordine alla prescrizione dell'azione giudiziaria, e disponeva il riesame della documentazione medica a suo tempo prodotta dall'interessato.

Purtroppo nel frattempo (erano ormai trascorsi cinque anni dall'inizio della vicenda) l'interessato è deceduto senza aver avuto il tempo di ricorrere contro la reiterazione del diniego dell'Istituto di riconoscergli la malattia professionale.

- **Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro**

Sede di Bologna

A seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, un lavoratore vedeva riconosciuto il proprio diritto ad ottenere dall'INAIL una rendita superiore a quella già attribuitagli.

La sentenza stessa prevedeva peraltro il rinvio ad altro giudice del lavoro per la definizione concreta del danno subito.

Poiché la vertenza legale si trascinava fin dal 1991, l'interessato ha allora chiesto al Difensore civico di attivare una mediazione con l'INAIL per pervenire ad una soluzione consensuale della controversia sulla base dei principi enunciati dalla sentenza della Cassazione.

La proposta in tal senso è stata inoltrata in quanto ritenevo che un intervento, benché extra ordinem, fosse tanto più opportuno al fine di evitare al lavoratore un ulteriore defatigante iter processuale dinanzi al nuovo giudice.

L'INAIL ha prontamente assicurato la sua disponibilità a tentare ogni possibile soluzione extragiudiziale della vertenza, ovviamente nei limiti delle legittime aspettative riconosciute al privato dalla pronuncia della Suprema Corte.

- **Ente Nazionale per le Strade**

Compartimento viabilità per l'Emilia-Romagna

Nel febbraio 2000 la titolare di esercizio commerciale ubicato in un comune dell'Emilia-Romagna mi segnalava che la sua richiesta di autorizzazione all'installazione di due insegne luminose, inoltrata all'ANAS nel marzo 1999, non aveva ottenuto alcun riscontro.

Sollecitavo allora l'Ente a concludere il relativo procedimento.

Il nulla osta è stato rilasciato nel maggio 2000.

L'interessata è stata costretta ad attendere oltre un anno per una pratica di ordinaria amministrazione.

8. Alcuni degli interventi più significativi posti in essere nei confronti di altre pubbliche amministrazioni ed Enti diversi

• Ministero della Sanità

Dipartimento professioni Sanitarie Umane e Tecnologiche in Sanità e Assistenza Sanitaria di competenza statale - Roma

Ho posto in essere questo intervento pur essendo pienamente consapevole di non avere titolo a farlo in quanto, come è noto, l'attuale quadro normativo lascia i soggetti sprovvisti del rimedio della difesa civica nei confronti degli uffici centrali delle Amministrazioni statali.

Pertanto, trattandosi di una semplice sollecitazione al Ministro della Sanità affinché fornisse una risposta ad un'istanza dopo che i termini previsti dalla legge erano abbondantemente trascorsi, ho ritenuto conforme ad equità tentare di risolvere il problema segnalatomi.

Si trattava di una cittadina italo - argentina, laureata in medicina, la quale nel novembre 1999 aveva chiesto al Ministero della Sanità, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. n. 394 del 1999, il decreto di riconoscimento della propria specializzazione medica, dichiarata equipollente da un'Università italiana.

Ai sensi dell'art.12, comma 5, del D. Lgs. n.115 del 1992, il provvedimento in questione doveva essere emesso dal Ministero nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o dalla sua integrazione.

Nonostante le numerose telefonate dell'interessata, l'ufficio ministeriale non aveva mai dato notizie sui tempi di emissione del provvedimento.

Dal maggio 2000 il mio ufficio, unitamente al Difensore civico del Lazio, ha ripetutamente sollecitato il Ministero della Sanità, purtroppo sempre inutilmente.

• Ministero dei Lavori Pubblici - Roma

Ho segnalato d'ufficio al Ministero dei Lavori Pubblici, con riserva di proporre analogo quesito al Ministero dei Trasporti e al Ministero della Giustizia, il problema costituito dalla previsione della sanzione di cui all'art.126, comma 7, del Codice della Strada come modificato dall'art.19, comma 3, del D. Lgs. 30/12/1999, n. 507.

Mi sono infatti pervenuti numerosi reclami con i quali i cittadini rilevavano che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi, applicabile all'infrazione commessa da chi circoli con patente scaduta, suscita qualche dubbio di legittimità costituzionale per contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art.3.

La disposizione contenuta nel citato art.126, comma 7, infatti, appare sproporzionata per eccesso se la si raffronta con quella del successivo art.128: quest'ultima norma infatti dispone che chi circola senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami disposti dall'autorità, o in violazione

dell'accertamento sanitario di idoneità alla guida, soggiace ad una sanzione pecuniaria inferiore a quella prevista dal citato art.126, comma 7, ed inoltre senza la previsione della misura accessoria del fermo amministrativo dell'autoveicolo.

D'altro canto, nella generalità dei casi la guida con patente scaduta configura un fatto colposo, derivante dalla pura e semplice dimenticanza della scadenza di validità della patente. Ben diverso è invece l'elemento psicologico nel caso di colui che coscientemente si mette alla guida di un autoveicolo ben sapendo di mancare dei prescritti requisiti, e ponga con ciò in essere con dolo un comportamento illecito.

Il mio intervento, che non ha ancora avuto una risposta, era diretto ad abbreviare i tempi necessari per addivenire ad una modifica della norma in questione: infatti, la stessa questione è stata da più parti sollevata davanti alla Corte Costituzionale, con esito a mio avviso scontato.

- **Poste Italiane S.p.A.**

Direzione regionale per l'Emilia-Romagna

A seguito di segnalazione informale pervenutami da numerosi cittadini, ho sollevato un problema connesso con l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 346/1998, relativa alle modalità di notificazione di atti a mezzo posta nei confronti di destinatari assenti.

Come è noto, la Corte ha ritenuta illegittima la norma che, nel disciplinare le notificazioni di atti a mezzo posta, non prevedeva che fosse data notizia all'interessato del deposito stesso con raccomandata A.R., e anzi ne prevedeva la restituzione al mittente dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

Le Poste italiane hanno attuato tale previsione, in via generale, inviando al destinatario assente, già dal giorno successivo, una ulteriore raccomandata A.R. per informarlo dell'avvenuto deposito della prima raccomandata.

Il giorno successivo, come è noto, è anche il primo momento utile per ritirare la raccomandata oggetto dell'avviso di deposito.

In tal modo, l'interessato, anche se si reca all'ufficio postale tempestivamente, è costretto a pagare il costo della seconda raccomandata.

Ho pertanto segnalato alla Direzione regionale delle Poste italiane l'opportunità di inviare la seconda raccomandata solamente dopo il decorso di un ragionevole lasso di tempo, tale da consentire all'interessato di media diligenza di ritirare la stessa, sempre nel rispetto dei dieci giorni previsti per la restituzione al mittente.

Peraltro la stessa Direzione regionale non ha ritenuto di aderire al mio suggerimento in quanto questa modalità operativa è disciplinata da una circolare interna, diffusa a livello nazionale dalle Poste italiane agli uffici dipendenti, e sottoposta preventivamente all'esame del Ministero della Giustizia

Preso atto della circostanza per cui la Direzione Regionale è tenuta a conformarsi alle direttive superiori, non posso tuttavia esimermi dal rilevare come, ancora una volta, la struttura cui è affidato il pubblico servizio abbia recepito le innovazioni nel modo meno favorevole al cittadino a vantaggio del quale sono state introdotte.

A tutto ciò va aggiunto poi che, nella società odierna, i componenti delle famiglie sono assenti dalla loro abitazione, per ragioni di lavoro o di studio, pressoché tutte le mattine, appunto quando avviene la consegna della posta.

Questa circostanza sembra essere sfuggita a coloro che hanno predisposto una circolare la quale, pur essendo stata adottata per rispettare il principio di difesa del soggetto privato, non appare rispondente a principi di ragionevolezza ed equità, in quanto si ripercuote negativamente sul cittadino indipendentemente dalla sua diligenza e tempestività.

- **Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna)**

Nel 1990 una cooperativa edificatrice richiese al Comune di San Lazzaro di Savena il rilascio del certificato di abitabilità relativo ad un edificio da lei costruito, allegando la documentazione richiesta.

Nel febbraio 2000, a distanza di quasi dieci anni dall'istanza originaria, gli acquirenti dei rispettivi alloggi sollecitarono l'amministrazione affinché venisse rilasciato il predetto certificato.

Non avendo avuto alcun riscontro, gli interessati hanno chiesto il mio intervento.

In risposta al mio intervento l'Amministrazione ha rilevato che, nel frattempo, era intervenuta una nuova disciplina dell'autorizzazione all'abitabilità, applicabile anche a tutti i procedimenti non ancora definiti.

Dato che la nuova normativa prevede la produzione di ulteriori documenti, non richiesti dalla precedente disciplina, da predisporre a cura di un tecnico abilitato, l'amministrazione faceva presente che, per potere ottenere l'autorizzazione, i proprietari avrebbero dovuto presentare questi nuovi documenti.

Anche in questo caso non ho potuto fare altro che prendere atto della determinazione dell'ente, in quanto non era configurabile una definizione diversa del procedimento rispetto a quella prospettata dall'amministrazione.

- **Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna)**

Questa pratica è stata trattata esclusivamente per telefono e tramite colloqui diretti.

E' stata prescelta questa modalità per la complessità della situazione trattata, circostanza che presumibilmente avrebbe allungato a dismisura il carteggio in un infinito incrociarsi di lettere.